

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 luglio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 25.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019.** (17R00123)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 26.

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).** (17R00124)..... Pag. 2

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 28.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017).** (17R00029)..... Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 29.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019.** (17R00030)..... Pag. 4

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2016, n. 0254/Pres.

**Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).** (17R00084)..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 21.


**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.** (17R00068).... Pag. 8

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 85.

**Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.** (17R00032)..... Pag. 36





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 25.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 27 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019*

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2017/2019, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2017 e di competenza per gli anni 2018 e 2019, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) anno 2017:

entrate competenza	1.669.027.923,71
cassa	1.618.800.000,00
spese competenza	1.669.027.923,71
cassa	1.618.800.000,00

b) anno 2018:

entrate competenza	1.627.852.813,57
spese competenza	1.627.852.813,57

c) anno 2019:

entrate competenza	1.722.051.433,16
spese competenza	1.722.051.433,16

Art. 2.

*Allegati al bilancio di previsione finanziario*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019:

a) prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;

e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute;

g) nota integrativa;

h) disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi.

Art. 3.

*Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*

1. Per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione e il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui a medio lungo termine con l'Istituto Credito Sportivo per il triennio 2017/2019 per un ammontare massimo di euro 2.250.000 per l'anno 2017, euro 2.510.000 per l'anno 2018 ed euro 2.400.000 per l'anno 2019 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (tipologia 60.300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine).

2. Per il finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui o altri finanziamenti a medio lungo termine per il triennio 2017/2019 per un ammontare massimo di euro 1.428.614 per l'anno 2018 ed euro 1.785.818 per l'anno 2019 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (tipologia 60.300 - accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine).


3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 87.200 per l'anno 2017, euro 271.800 per l'anno 2018 ed euro 462.100 per l'anno 2019, trova copertura per la quota interessi e per la quota capitale nel programma 06.01 (Sport e tempo libero) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 ed ai corrispondenti programmi dei bilanci successivi.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, previsto in complessivi euro 56.000 per l'anno 2018 e euro 181.500 per l'anno 2019, trova copertura per la quota interessi e per la quota capitale nel programma 18.01 (Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 ed ai corrispondenti programmi dei bilanci futuri.

Art. 4.

*Variazioni di bilancio*

1. La giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili



e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a disciplinare le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva con propria deliberazione.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

17R00123

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 26.

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 57 del 27 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della regione*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della regione derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati A e B alla presente legge, per un importo complessivo di euro 709.233,08.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di pre-

visione della regione per il triennio 2016/2018 nell'UPB 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 dicembre 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

17R00124

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 28.

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 (Legge di stabilità 2017).**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2016*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assetamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-*quater* (*Agevolazioni per veicoli ecologici*). — 1. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, a gas metano, gpl oppure con ali-



mentazione ibrida elettrica e termica sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione.»

2. L'art. 8-septies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 8-septies (*Versamento cumulativo*). — 1. Le imprese intestatarie di grandi flotte di veicoli possono eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica tramite un'impresa autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed alla riscossione della tassa. Il pagamento cumulativo avviene tramite il trasferimento degli importi dovuti su un apposito conto corrente vincolato con operatività limitata a favore dell'amministrazione provinciale, intestato all'impresa di consulenza.

2. Limitatamente agli importi riscossi con tale modalità di pagamento, il conto corrente vincolato costituisce la garanzia del riversamento alla Provincia degli importi riscossi dall'impresa di consulenza, senza necessità della presentazione da parte di quest'ultima della fideiussione di cui al decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418.

3. La consistenza del parco veicolare minimo per l'utilizzo del pagamento cumulativo, i requisiti dell'impresa di consulenza e le modalità di gestione del servizio sono determinati con decreto del direttore della Ripartizione provinciale finanze.

4. Sono fatte salve ulteriori modalità di pagamento cumulativo previste dalla vigente normativa e da convenzioni tra la Provincia autonoma di Bolzano ed altri enti pubblici.»

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

#### Art. 2.

##### *Autorizzazioni di spesa per l'anno 2017 Tabelle A, B, C, D*

1. Per il triennio 2017-2019 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2017-2019 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d)

del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate alla presente legge sono determinate, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nella allegata tabella D.

#### Art. 3.

##### *Fondi per la finanza locale*

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) Fondo ordinario (Progr. 1801):	2017	€ 156.882.868,00
	2018	€ 94.271.792,76
	2019	€ 88.892.701,62
b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):	2017	€ 99.035.888,13
	2018	€ 63.712.521,68
	2019	€ 62.086.730,79
c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):	2017	€ 53.184.096,71
	2018	€ 50.961.478,32
	2019	€ 46.717.269,21
d) Fondo perequativo (Progr. 1801):	2017	€ 0,00
	2018	€ 0,00
	2019	€ 0,00
e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):	2017	€ 0,00
	2018	€ 0,00
	2019	€ 0,00

## Capo III


### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 4.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'art. 1, stimate in 20.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, 30.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e 40.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2019, si provvede con le modalità previste nella tabella E.

2. Alla copertura degli oneri complessivi, pari a 203.772.199,77 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, a 86.293.276,72 euro a carico dell'esercizio finan-



ziario 2018 e a 786.509.814,23 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019 derivanti dall'art. 2, commi 1 (tabella A), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D), nonché dall'art. 3 della presente legge, si provvede con le modalità previste nella tabella E.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

17R00029

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 29.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.229.481.266,09 Euro e in termini di cassa per 6.113.069.111,22 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.588.491.317,91 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.433.831,09 euro.

Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.229.481.266,09 euro e in termini di cassa per 6.113.069.111,22 Euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.588.491.317,91 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.439.433.831,09 euro.

Art. 3.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica (allegato I);

i) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

l) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);


m) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

n) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

o) nota integrativa (allegato P);

p) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

q) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R).



## Art. 4.

*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio*

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

17R00030

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2016, n. 0254/Pres.

**Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 61 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2016)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2464 del 17 dicembre 2016;

### Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).**

*(Omissis).*

### Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

### Art. 2. Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;



c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

### Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'art. 41-ter, comma 11 della legge regionale n. 9/2007;

b) caldaia a biomassa: generatore, alimentato in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;

c) biomasse: combustibili indicati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4;

d) pellet di legno: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 millimetri e 40 millimetri e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 2:2014;

e) cippato di legno: biocombustibile di dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro, prodotto a partire da tronchi e ramaglie attraverso macchine cippatrici o trituratrici, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 4:2014;

f) potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il chilowatt, di seguito denominato kW;

g) potenza termica utile: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unità di misura utilizzata è il kW;

h) potenza termica nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento; è il dato riportato sia sulla targa che nel libretto di istruzioni del generatore di calore;

i) rendimento termico utile: rapporto tra la potenza termica utile e potenza al focolare;

j) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;

k) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza.

### Art. 4. Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007, i beneficiari del contributo sono soggetti di seguito elencati:

- a) imprese di utilizzazione boschiva;
- b) imprese di prima trasformazione del legno;
- c) aziende agricole;
- d) consorzi forestali;
- e) proprietari forestali.

### Art. 5. Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

a) l'acquisto e la messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) e al servizio diretto dei bisogni del richiedente; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all'impianto termico;

b) l'installazione di un sistema di telecontrollo dell'impianto a servizio dell'impianto finanziato;

c) l'installazione di un container, esclusa l'edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa e a servizio dell'impianto finanziato.

### Art. 6. Requisiti dei beni oggetto di intervento

1. Le caldaie di cui all'art. 5:

a) sono certificate secondo la norma UNI EN 303-5:2012, specificatamente riguardo alla conformità ai requisiti costruttivi e di sicurezza, e alla conformità alla classe 5 di prestazione, in particolare a rendimento e alle emissioni. Tale certificazione avviene da parte di un organismo o laboratorio accreditato dalle norme UNI EN ISO/IEC 17025, che individuano i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;

b) sono finalizzate alla sola produzione termica da combustione e allacciate all'utenza a servizio del richiedente;

c) sono dotate di un accumulo inerziale di cui al comma 3;

d) sono di nuova fabbricazione;

e) hanno un rendimento termico utile conforme a quello della classe 5 di prestazione secondo la UNI EN 303-5:2012;

f) hanno emissioni in atmosfera non superiori a quelle previste nell'allegato II, tabella 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), verificate dall'organismo o laboratorio accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 allegata al decreto stesso;

g) utilizzano unicamente una delle seguenti tipologie di biomasse:

1) pellet di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);

2) cippato di legno, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

2. Le biomasse di cui al comma 1 sono certificate da un organismo accreditato che ne attesta la conformità alle norme tecniche di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e). Sono ammessi solo biocombustibili appartenenti alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure appartenenti a classi di miglior qualità rispetto al combustibile di prova indicato nel test report del generatore.

3. L'accumulo inerziale di cui al comma 1, lettera c) è dimensionato come di seguito indicato:

a) per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, il volume di accumulo rispetta le disposizioni previste dalla norma EN 303-5:2012;

b) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, ad esclusione del pellet, il volume di accumulo non è inferiore a 20 dm<sup>3</sup>/kW;

c) per le caldaie con alimentazione automatica a pellet, è previsto un volume di accumulo tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista.

### Art. 7. Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative:


a) agli interventi di cui all'art. 5;

b) agli oneri di progettazione, generali e di collaudo, di direzione lavori e quelli sostenuti per il rilascio delle certificazioni e autorizzazioni previste, fino ad un importo non superiore al 15 per cento della spesa totale.

2. Per l'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, comprensivo di acquisto dei beni, esecuzione lavoro e spese tecniche generali, unitamente ad un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità.

3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese per imprevisti.



## Art. 8.

*Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo*

1. Il contributo viene concesso fino alla percentuale:

a) dell'80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;

b) del 50 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro.

## Art. 9.

*Presentazione della domanda*

1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, mediante:

a) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal servizio competente in materia di foreste, di seguito denominato servizio e pubblicato sul sito istituzionale della regione, attestante tutti gli aiuti *de minimis* eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

c) preventivo e relativa asseverazione di cui all'art. 7, comma 2;

d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

## Art. 10.

*Istruttoria e concessione del contributo*

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di ricevimento della PEC da parte dell'amministrazione regionale o dalla data di invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'Ispettorato, entro quarantacinque giorni dal termine finale previsto per il ricevimento delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito motivato dell'esame al servizio, con l'indicazione di un termine ritenuto necessario per l'esecuzione dell'intervento;

d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

4. Il Servizio, provvede, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 3, alla predisposizione di un elenco di ammissibilità secondo l'ordine di ricevimento delle domande, concede il contributo o, in

caso di assenza di copertura finanziaria, comunica ai soggetti interessati l'indisponibilità dei fondi. Il decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione.

5. Il Servizio comunica al beneficiario e all'Ispettorato, entro quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di cui al comma 4, il contributo concesso.

## Art. 11.

*Rendicontazione*

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

a) i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) i soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite;

c) i soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;

d) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto e del relativo condotto fumario alla regola dell'arte, così come prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 febbraio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera A della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). La dichiarazione di conformità, prevista dall'art. 7 del decreto n. 37/2008, è redatta secondo gli allegati del decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2010 (Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37) ed è rilasciata al beneficiario da parte di un'impresa installatrice abilitata ai sensi del citato decreto n. 37/2008. L'impresa è in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per gli installatori di impianti a biomasse, come definiti dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

e) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;

f) asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti, il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 5 e 6, l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti;


g) certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti che la caldaia è conforme alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5.

2. L'Ispettorato comunica al Servizio l'esito motivato dell'esame della rendicontazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

## Art. 12.

*Liquidazione del contributo*

1. Il contributo è liquidato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dell'art. 11, comma 1. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.



Art. 13.  
*Cumulo degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 14.  
*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.  
*Abrogazione*

1. È abrogato il decreto del presidente della regione 19 dicembre 2014 n. 242 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

Art. 16.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.  
(*Omissis*).

17R00084

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 21.

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 56 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

Capo I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.


Art. 3.

*Promozione turistica integrata*

1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.

2. Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli di:

- a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune;
- b) presentare la Regione Friuli-Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico;
- c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati;



d) incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;

e) promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico;

f) migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestatati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell'accoglienza.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell'ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la regione provvede periodicamente ad aggiornare.

#### Art. 4.

##### *Turismo accessibile*

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

## TITOLO II ENTI E SOGGETTI

### *Capo I*

#### COMPETENZE DELLA REGIONE

#### Art. 5.

##### *Competenze della Regione*

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:

a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;

b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;

c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;

e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.

### *Capo II*

#### PROMOTURISMOFVG

#### Art. 6.

##### *PromoTurismoFVG*

1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli-Venezia Giulia.

### *Capo III*

#### COMPETENZE DEI COMUNI

#### Art. 7.

##### *Competenze dei Comuni*

1. I comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.



## 2. In particolare i comuni:

a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo n. 59/2010, le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari;

c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'art. 8, o gestire IAT previa convenzione con PromoTurismoFVG;

d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.

## Art. 8.

*Uffici di informazione e accoglienza turistica*

1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico determinati da rilevazioni periodiche effettuate da PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, lettera i-bis), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), ovvero individuati dal Piano strategico regionale del turismo, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'art. 5 bis, comma 4, lettera e), della medesima legge regionale, uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico, anche in collaborazione, mediante convenzioni, con i comuni, con le pro loco o altri soggetti espressione del territorio, curando, inoltre, la formazione continua degli operatori dedicati a tali servizi.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il funzionamento degli IAT gestiti dai comuni o dagli altri soggetti convenzionati con PromoTurismoFVG.

3. Per le finalità di cui al comma 1 gli IAT già istituiti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2002 si adeguano alle disposizioni del presente articolo.

*Capo IV*

## ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

## Art. 9.

*Pro loco e comitato regionale UNPLI*

1. Le associazioni pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

2. Il comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni pro-loco nei rapporti con la regione e presenta alla direzione centrale competente in materia di turismo, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni pro loco iscritte all'albo di cui all'art. 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

## Art. 10.

*Albo regionale delle associazioni pro loco*

1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni pro loco le associazioni pro loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'art. 9;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività.

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla direzione centrale competente in materia di turismo tramite il comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'Albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 11.


4. Le associazioni pro-loco che risultano iscritte all'albo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

## Art. 11.

*Contributi*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) al fine di promuovere l'attività delle associazioni pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni pro loco. Il comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) può destinare una quota non superiore al 18 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.



*Capo V*

## CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA

## Art. 12.

*Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico*

1. I consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoturismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

## Art. 13.

*Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate*

1. La regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell'art. 70.

## TITOLO III

## DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

*Capo I*

## DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

## Art. 14.

*Definizione*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.

3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.

4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.

5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge regionale n. 2/2002, deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

## Art. 15.

*Obblighi del titolare*

1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:

a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011;

b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;

c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Il titolare invia annualmente al comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

## Art. 16.


*Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico*

1. Le aperture stagionali dell'agenzia di viaggio e turismo non possono essere inferiori a quattro mesi nel corso dell'anno solare.

2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di comprovati motivi.

3. L'assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi.

4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.



## Art. 17.

*Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo n. 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale n. 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

- a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b) la sede legale e la sede operativa;
- c) le generalità del direttore tecnico;
- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- f) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

## Art. 18.

*Associazioni senza scopo di lucro*

1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
- b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
- c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
- d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'art. 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

## Art. 19.

*Sanzioni amministrative*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000 e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.

2. Nei casi di cui all'art. 14, comma 6, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'art. 45.

3. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.

4. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 16, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 20.



6. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza del direttore tecnico comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 6.000 a € 18.000. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500.

8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

#### Art. 20.

##### *Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni*

1. Il comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'art. 17, comma 6, entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'art. 17, commi 4 e 5;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 19, comma 8.

2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 19 sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

#### TITOLO IV

#### STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

##### *Capo I*

##### STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

#### Art. 21.

##### *Strutture ricettive turistiche*

1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) bed and breakfast;
- c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;
- d) affittacamere;
- e) strutture ricettive all'aria aperta;
- f) strutture ricettive a carattere sociale;
- g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.


2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.

3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.

4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da «A» a «L» alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.

5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del presidente della regione 1° luglio 2009, n. 0173/Pres. (legge regionale n. 2/2002, art. 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale n. 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.

6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.



*Capo II*

## STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

## Art. 22.

*Definizioni*

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.

## Art. 23.

*Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere*

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli allegati «A» e «B» facenti parte integrante della presente legge; la classificazione è contrassegnata da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior, cinque, se trattasi di alberghi o hotel, motel, o villaggi albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence.

2. I requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali sono indicati nell'allegato «C» facente parte integrante della presente legge.

3. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24.


*Dipendenze*

1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nelle sue vicinanze o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle «avvertenze» di cui all'allegato «A», e nella lettera a) delle «avvertenze» di cui all'allegato «B» alla presente legge.

4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di



cui all'art. 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.

### Capo III

#### BED AND BREAKFAST

#### Art. 25.

##### *Bed and breakfast*

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, ove alloggiano durante il periodo di permanenza degli ospiti, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione ivi servita, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato «H» facente parte integrante della presente legge.

### Capo IV

#### UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO

#### Art. 26.

##### *Unità abitative ammobiliate a uso turistico*

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.

3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.

4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) da coloro che hanno la disponibilità dell'immobile con o senza organizzazione in forma d'impresa;

b) da parte di agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica che agiscono in qualità di mandatari o sublocatrici in forza di un mandato da parte dei titolari delle unità abitative ammobiliate a uso turistico che non intendono gestirle direttamente.

5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

#### Art. 27.

##### *Classificazione*

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «I» facente parte integrante della presente legge.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei punteggi minimi indicati nell'allegato «I» il comune competente a ricevere la SCIA può richiedere la collaborazione del CATT FVG, di cui all'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «disciplina organica del turismo»).

### Capo V

#### AFFITTACAMERE

#### Art. 28.

##### *Esercizi di affittacamere*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;


c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.



*Capo VI*

## STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

## Art. 29.

*Definizione e tipologia*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'art. 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.

5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico-edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.

6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

7. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014.

8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.

## Art. 30.

*Requisiti per la classificazione*

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei rispettivi allegati «D», «E», «F» e «G», facenti parte integrante della presente legge.

## Art. 31.

*Campeggi mobili*

1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

*Capo VII*

## STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

## Art. 32.

*Definizione e tipologia*

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali



e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:

a) tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);

b) camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

c) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

e) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

f) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

g) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

h) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

i) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

j) un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:

a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

8. Le foresterie sono dotate di:

a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) una cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

### Capo VIII

#### RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

#### Art. 33.

##### *Rifugi alpini ed escursionistici*

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:

a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

d) spazi destinati al pernottamento;

e) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;


f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) attrezzature per il pronto soccorso;

h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;

i) un numero adeguato di estintori;

J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;



k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:

a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;

b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;

c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.

5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:

a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;

b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno-doccia;

c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.

#### Art. 34.

##### *Periodo di apertura*

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

#### Art. 35.

##### *Bivacchi*

1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

#### Capo IX

##### RESIDENZE D'EPOCA

#### Art. 36.

##### *Residenze d'epoca*

1. Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti qualitativi ai fini della classificazione, una struttura ricettiva turistica può assumere la denominazione di residenza d'epoca qualora sia ubicata in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

#### Capo X

##### SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA

#### Art. 37.

##### *Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica*

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge n. 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, in conformità alla legge regionale n. 3/2001 e al decreto legislativo n. 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale n. 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione della struttura ricettiva;

b) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva;

c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;

d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institutore;

e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dall'art. 73;

f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;

g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'art. 29, comma 7;


h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;

i) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal comune territorialmente competente.

6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.



## Art. 38.

*Attività complementari all'alloggio e servizi diversi*

1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

- a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
- b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
- c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggianti;
- d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
- e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.

2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.

## Art. 39.

*Requisiti igienico-sanitari ed edilizi*

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale del 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale n. 44/1985.

3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Mo-

dificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1975, n. 190.

5. Nel locale soggiorno di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di 14 metri quadrati e fatto salvo quanto disposto dal comma 4. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

6. Negli alloggi monostanza di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 42 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

*Capo XI*

## NORME COMUNI

## Art. 40.

*Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche*

1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso comune o di comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.

## Art. 41.

*Obblighi di comunicazione degli ospiti*


1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Per finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.

## Art. 42.

*Pubblicità dei prezzi e servizi offerti*

1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati



nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo.

### Capo XII

#### VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

##### Art. 43.

#### *Subingresso nelle strutture ricettive turistiche*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'art. 47.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.

##### Art. 44.

#### *Chiusura temporanea*

1. In caso di chiusura temporanea della struttura ricettiva si applica l'art. 37, comma 7.

### Capo XIII

#### VIGILANZA E SANZIONI

##### Art. 45.

#### *Vigilanza*

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, alle strutture ricettive e agli stabilimenti balneari, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

##### Art. 46.

#### *Sanzioni amministrative*

1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 5.000 e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 2.500. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'art. 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 1.500. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'art. 42, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1.000.

5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

##### Art. 47.

#### *Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni*


1. Il comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

- a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;
- b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 46, comma 5.

2. Il comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:

- a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
- b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.

3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000.



4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 46 sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

TITOLO V  
STABILIMENTI BALNEARI

*Capo I*  
STABILIMENTI BALNEARI

Art. 48.

*Definizione*

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

3. Tutti gli stabilimenti balneari del Friuli-Venezia Giulia garantiscono il servizio wi-fi gratuito.

Art. 49.

*Segnalazione certificata di inizio attività  
per l'esercizio di stabilimento balneare*

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico-ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge n. 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, in conformità alla legge regionale n. 3/2001 e al decreto legislativo n. 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale n. 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

*a)* la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;

*b)* la sede legale e la sede operativa;

*c)* le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

*d)* il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010.

5. Alla SCIA sono allegati in particolare:

*a)* una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

*b)* la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo e fornita dal SUAP competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei punteggi minimi di cui all'allegato «J» facente parte integrante della presente legge.

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera *b)*.

9. L'allegato di cui al comma 5, lettera *b)*, è modificato con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.

Art. 50.

*Denominazione, segno distintivo,  
pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti*


1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

Art. 51.

*Subingresso negli stabilimenti balneari*

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applicano l'art. 43 della presente legge e l'art. 46 dell'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).



## Art. 52.

*Sanzioni amministrative*

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 5.000 e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 2.500. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 250 a € 1.500.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.000.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale n. 1/1984.

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

## Art. 53.

*Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico*

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali nel settore turistico e per il perseguimento delle finalità istituzionali della regione dirette allo sviluppo e alla coesione sociale, atteso l'interesse generale

rivestito anche in termini sanitari per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dai servizi di natura termale dei territori, PromoTurismoFVG è autorizzato ad assumere, direttamente o indirettamente, iniziative di gestione di stabilimenti termali, anche attraverso la creazione o partecipazione a società con oggetto sociale finalizzato a tali attività.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

*Capo I*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

## Art. 54.

*Finalità*

1. La regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

## Art. 55.

*Requisiti*

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. I comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.


3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## Art. 56.

*Affidamento della gestione delle aree*

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla PromoTurismoFVG, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 41, comma 2.



TITOLO VII  
INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

*Informatizzazione procedure contributive*

1. La regione prevede, nell'ambito delle procedure contributive rivolte al supporto del settore turistico, l'implementazione di piattaforme informatizzate che consentono una migliore attuazione delle procedure stesse, realizzando un contenimento dei costi e attuando le migliori forme di trasparenza nella gestione.

Art. 58.

*Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione*

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Capo II*

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 59.

*Contributi in conto capitale alle imprese turistiche*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «*de minimis*», alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'art. 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 60.

*Concessione, erogazione, controlli*

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'art. 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

Art. 61.

*Contributi per infrastrutture turistiche*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

- a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
- b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
- c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
- d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.



*Capo III*

## ATTIVITÀ PROMOZIONALE

## Art. 62.

*Contributi per attività promozionale e comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica*

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati con periodicità almeno semestrale entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno. In sede di prima applicazione i bandi stessi sono emanati entro il 31 marzo ed entro il 10 luglio.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito comitato, nominato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal direttore stesso o da un suo delegato, dal direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.

6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

## Art. 63.

*Contributi agli organizzatori di eventi congressuali*

1. La regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la PromoTurismoFVG, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del «*de minimis*», per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

## Art. 64.

*Incoming*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «*de minimis*».

*Capo IV*

## INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

## Art. 65.

*Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo*

1. La regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi, per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

## Art. 66.

*Beneficiari dei contributi*

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) consorzi turistici;

c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana sport invernali (FISI);

d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 2/2002;

e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.



## Art. 67.

*Caratteristiche delle piste*

1. I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

- a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
- b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
- c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

## Art. 68.

*Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo*

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 65 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista, nonché per gli interventi di innevamento artificiale e per le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a) e c), sono, altresì, ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISU, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

4. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla direzione competente in materia di turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per

cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.

6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.

## Art. 69.

*Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo*

1. Per le finalità di cui all'art. 65 l'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:


- a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
- b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
- c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
- d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
- e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.

2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:

- a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata;
- b) 50 per cento per associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI), scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134 della legge regionale n. 2/2002 e associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla direzione competente in materia di turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di cui all'art. 58, comma 2.



5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.

TITOLO VIII  
DIFFUSIONE DELLE FORME  
DI INNOVAZIONE TURISTICA

*Capo I*

DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA

Art. 70.

*Reti di impresa di prodotti turistici*

1. La regione riconosce la rete di impresa quale forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici, finalizzata alla crescita della competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio, espressione dell'offerta turistica complessiva.

TITOLO IX  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
16 GENNAIO 202, N. 2

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002

Art. 71.

*Sostituzione del titolo  
della legge regionale n. 2/2002*

1. Il titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo», è sostituito dal seguente: «Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale».

Art. 72.

*Sostituzione dell'art. 7  
della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 7. (*Promozione turistica*). — 1. La regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.»

Art. 73.

*Modifiche all'art. 88  
della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 88 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)»;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare o il legale rappresentante o la persona preposta all'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati.».

Art. 74.

*Modifiche all'art. 114  
della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 114 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «escursionistica» sono inserite le seguenti: «e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada»;

b) al comma 2 le parole «in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole «Friuli-Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica».

Art. 75.

*Sostituzione dell'art. 120  
della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 120 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 120. (*Visite ai siti museali*). — 1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).».

Art. 76.

*Inserimento dell'art. 121-bis  
nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 121 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 121-bis. (*Accompagnatore di media montagna*). — 1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge n. 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagna-



mento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La giunta regionale sentito il parere del direttivo del collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.»

#### Art. 77.

##### *Inserimento dell'art. 121-ter nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 121-bis della legge regionale n. 2/2002, come inserito dall'art. 76, è inserito il seguente:

«Art. 121-ter maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada. — 1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
- c) possesso di un certificato d'idoneità alla pratica sportiva;
- d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
- f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una commissione esaminatrice.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.»

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 121-ter, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 78.

##### *Modifiche all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 123 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Iscrizione agli albi ed elenchi)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della regione.»;

c) il comma 2 è abrogato.

#### Art. 79.

##### *Modifica all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 133 della legge regionale n. 2/2002 le parole «e telemark» sono soppresse.

#### Art. 80.

##### *Modifiche all'art. 137 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 137 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «albi» sono aggiunte le seguenti: «o elenchi»;

b) al comma 2 dopo le parole «guide alpine» sono aggiunte le seguenti: «e accompagnatore di media montagna»;

c) al comma 4 dopo la parola «alpina» sono aggiunte le seguenti: «e accompagnatore di media montagna» e le parole «2 maggio 1994, n. 319» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

#### Art. 81.

##### *Sostituzione dell'art. 137-bis della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 137-bis della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 137-bis. (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate «centri di turismo attivo» e società di servizi extralberghieri). — 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate «Centri di turismo attivo» e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio



delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. La regione Friuli Venezia-Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralbergieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo», nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del «*de minimis*».

#### Art. 82.

##### *Modifica all'art. 138 della legge regionale n. 2/2002*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002 è abrogata.

#### Art. 83.

##### *Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 142 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «guida speleologica», sono inserite le seguenti: «di accompagnatore di media montagna», e le parole «al relativo albo» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi albi ed elenchi»;

b) al comma 1 le parole «da lire 500.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 euro a 1.000 euro» e le parole «lire 500.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 250 a € 750»;

c) al comma 2 dopo le parole «guida speleologica» sono inserite le seguenti: «gli accompagnatori di media montagna» e le parole «da lire 1.000.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da € 500 a € 2.500»;

d) al comma 3 dopo le parole «guida speleologica» sono inserite le seguenti: «gli accompagnatori di media montagna» e le parole «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da € 50 a € 300»;

e) al comma 4 le parole «lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 500 a € 1.500»;

f) al comma 5 le parole «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da € 50 a € 500».

#### Art. 84.

##### *Modifiche all'art. 151 della legge regionale n. 2/2002*

1. All'art. 151 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «lire 500.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «€ 250 a € 1.000»;

b) al comma 2 le parole «lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da € 500 a € 1.500».

#### Art. 85.

##### *Sostituzione dell'art. 153 della legge regionale n. 2/2002*

1. L'art. 153 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (*Regolamento*) — 1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.»

#### TITOLO X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2015


#### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE N. 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2015

#### Art. 86.

##### *Modifica all'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005 le parole «di cui all'art. 54 della legge regionale n. 2/2002» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».



## Art. 87.

*Proroga personale in servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT*

1. Il personale di cui all'art. 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), continua a prestare servizio presso la gestione commissariale di Ezit per tutta la durata dell'attività commissariale, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il commissario liquidatore.

## Art. 88.

*Termini di adeguamento*

1. La conclusione del processo di riordino di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), deve avvenire entro il 30 aprile 2017 nei casi di cui all'art. 62, comma 6, della medesima legge regionale.

## Art. 89.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 14/2016*

1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «consorzi di sviluppo economico locale» sono aggiunte le seguenti: «ai consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale)».

## Art. 90.

*Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 4/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole «agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».

## Art. 91.

*Modifiche alla legge regionale n. 3/2015*

1. Alla legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-ter dell'art. 15 è inserito il seguente:

«2-ter. — 1. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali DITEDI, di cui all'art. 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale,

attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j)»;

b) dopo il comma 2-octies.1. dell'art. 15 è aggiunto il seguente:

«2-octies.1.1. I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2-sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.»;

c) all'art. 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: «che detiene la maggioranza del patrimonio consortile»;

2) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 5.1.»;

3) alla fine del comma 9-bis sono aggiunte le seguenti parole: «e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia - S.c.p.a.»;

d) alla fine del comma 1, dell'art. 63 dopo le parole «diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del direttore del servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.»;

e) dopo il comma 4 dell'art. 70 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.».

## Art. 92.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 23/2013*

1. Al comma 52 dell'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive».

## Art. 93.

*Modifiche alla legge regionale n. 22/2006*

1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 3 le parole «Il piano di utilizzazione contiene» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano di utilizzazione può contenere»;



b) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 le parole «e per la realizzazione di opere in esso ricadenti» sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 2 dell'art. 3 è abrogata;

d) la lettera d) del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione»;

e) dopo il comma 1 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il piano finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.»;

f) dopo l'art. 13-bis è aggiunto il seguente: «Art. 13-ter. — (Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico). — 1. In attuazione dell'art. 13-bis, comma 2, la regione predispone il piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatica, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistico.

2. Il piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).

3. Il piano di utilizzazione è adottato dalla giunta regionale, sentiti la competente autorità marittima, gli enti locali e le amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il piano di utilizzazione adottato è sottoposto al parere del consiglio delle autonomie locali; sul piano di utilizzazione viene, altresì, sentita la competente commissione consiliare.

5. Il piano di utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della giunta regionale, dal presidente della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.».

## Art. 94.

### Modifiche alla legge regionale n. 18/2015

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Imposte locali di carattere speciale) —

1. La legge regionale organica di cui all'art. 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'art. 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente art. sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014, e le unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

4. Le unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di € 0,5 a un massimo € 2,5 per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a € 0,3 per le strutture ricettive all'aria aperta;

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a € 50.000 annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare previ-



sta dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.»;

b) alla lettera b) del comma 9 dell'art. 14 dopo le parole «degli enti interessati» sono inserite le seguenti: «sono valutati prioritariamente gli interventi per i quali gli enti locali partecipano con risorse derivanti dalle imposte locali di carattere speciale;».

2. Il regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'art. 10, commi da 3 a 7, della legge regionale n. 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE

#### Capo I

#### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20/2006

#### Art. 95.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 20/2006*

1. All'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «di fonte amministrativa forniti dalla direzione centrale competente in materia di cooperazione»;

b) la lettera d) del comma 3 è abrogata.

#### Art. 96.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 20/2006*

1. All'art. 15 della legge regionale n. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale beneficiaria adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.».

#### Art. 97.

##### *Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2006 le parole «Le province hanno» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente ha».

#### Art. 98.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 20/2006*

1. All'art. 17 della legge regionale n. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole «comma 2» sono soppresse;
- b) al comma 4 le parole «comma 2» sono soppresse.

#### Art. 99.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2006*


1. All'art. 18 della legge regionale n. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole «dal responsabile della struttura tecnica competente» sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole «delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente» sono sostituite dalle seguenti: «della complessità esecutiva dell'intervento»;
- c) al comma 6, le parole «dalla struttura tecnica competente» sono soppresse.

#### Art. 100.

##### *Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 20/2006*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2006 le parole «comma 2» sono soppresse.



## Art. 101.

*Modifica all'art. 24  
della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2006 le parole «87 comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)».

## Art. 102.

*Modifica all'art. 25  
della legge regionale n.20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 20/2006 le parole «52 del decreto legislativo n. 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «112 del decreto legislativo n. 50/2016».

## Art. 103.

*Modifica all'art. 28  
della legge regionale n. 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 20/2006 le parole «87, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016».

## Art. 104.

*Modifiche all'art. 31  
della legge regionale n. 20/2006*

1. All'art. 31 della legge regionale n. 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole «e le province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata» e dopo le parole «oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali» la parola «loro» è soppressa;

*b)* al comma 2 le parole «e le province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata».

## TITOLO XII

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Capo I

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 105.

## Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

*a)* gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56 bis, 57, 62, comma 1, lettera *a)*, da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1-*bis* e 1-*ter*, da 92-*bis* a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale del 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

*b)* l'art. 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

*c)* l'art. 6, comma 19 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);

*d)* l'art. 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

*e)* gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

*f)* l'art. 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

*g)* l'art. 6, comma 140 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

*h)* l'art. 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);

*i)* gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);

*j)* l'art. 5, comma 58 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

*k)* gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);



l) l'art. 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

m) l'art. 36, comma 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

n) l'art. 2, comma 76 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale n. 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia);

p) l'art. 2, comma 43 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);

r) l'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

s) l'art. 2, comma 61 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

t) l'art. 3, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

u) l'art. 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

w) l'art. 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo);

y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

z) l'art. 3, comma 11 della legge regionale del 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della regione, di agenzie regionali e di enti locali);

aa) l'art. 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);

bb) l'art. 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);

cc) l'art. 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);

dd) l'art. 2, comma 89 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

ee) l'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

ff) l'art. 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 24-*bis* della legge regionale n. 2/2002 ;

b) l'art. 43, comma 1 della legge regionale n. 4/2013 .

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, comma 2, sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 2/2002;

b) l'art. 53, comma 1 della legge regionale n. 18/2003;

c) l'art. 8, commi 138, 139, 140 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) l'art. 2, comma 77 della legge regionale n. 24/2009;

e) gli articoli 44, comma 1 e 45 della legge regionale n. 26/2012 ;

f) l'art. 2, comma 45 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 63, 61, 68 e 69, sono abrogati:

a) gli articoli 111, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 170 della legge regionale n. 2/2002;

b) l'art. 9, comma 7 della legge regionale n. 13/2002;

c) l'art. 6, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);

d) l'art. 5, comma 47 della legge regionale n. 30/2007;

e) l'art. 7, comma 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) l'art. 2, comma 33 della legge regionale n. 24/2009 ;

g) l'art. 2, comma 49 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 64 e 59, sono abrogati:

a) gli articoli 54, 155, 156 e 157 della legge regionale n. 2/2002;

b) l'art. 84 e 85 della legge regionale n. 4/2013;



c) l'articolo 2, comma 43 della legge regionale n. 27/2014;

d) la lettera b) del comma 67 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2016.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 58, comma 2, riferiti all'art. 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'art. 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85-bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

b) l'art. 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale n. 27/2014;

c) l'art. 56 della legge regionale n. 4/2016;

d) le lettere a), b) e c) del comma 78 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009.

#### Art. 106.

##### *Norme transitorie*

1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale n. 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

2. L'art. 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale n. 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'art. 6, comma 83, della legge regionale n. 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'art. 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.

4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale n. 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.

5. Il comma 3 dell'art. 48 ha efficacia del 1° maggio 2018.

6. Le modifiche di cui agli articoli 86 e 90 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti di cui dell'art. 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 64 e 90.

7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia del 1° gennaio 2017.

#### Art. 107.

##### *Diffida amministrativa*

1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) art. 18, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;

b) art. 46, comma 4, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;

c) art. 52, comma 3, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.

#### Art. 108.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità previste dall'art. 11, è autorizzata la spesa complessiva di € 700.000 suddivisa in ragione di € 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 59 è autorizzata la spesa complessiva di € 3.000.000 suddivisa in ragione di € 1.500.000 per l'anno 2017 e di € 1.500.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità previste dall'art. 61 è autorizzata la spesa complessiva di € 4.000.000 suddivisa in ragione di € 2.000.000 per l'anno 2017 e di € 2.000.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'art. 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di € 7.540.000



suddivisa in ragione di € 3.770.000 per l'anno 2017 e di € 3.770.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Per le finalità previste dall'art. 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di € 400.000 suddivisa in ragione di € 200.000 per l'anno 2017 e di € 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Per le finalità previste dall'art. 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di € 140.000 suddivisa in ragione di € 70.000 per l'anno 2017 e di € 70.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

8. Per le finalità previste dall'art. 63 è autorizzata la spesa complessiva di € 80.000 suddivisa in ragione di € 40.000 per l'anno 2017 e di € 40.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Per le finalità previste dall'art. 64 è autorizzata la spesa complessiva di € 130.000 suddivisa in ragione di € 50.000 per l'anno 2017 e di € 80.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Per le finalità previste dall'art. 68 è autorizzata la spesa complessiva di € 140.000 suddivisa in ragione di € 70.000 per l'anno 2017 e di € 70.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 1 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

11. Per le finalità previste dall'art. 69 è autorizzata la spesa complessiva di € 1.300.000 suddivisa in ragione di € 450.000 per l'anno 2017 e di € 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Per le finalità previste dall'art. 137-bis della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di € 30.000 per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 7 (turismo), programma n. 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.

13. Per le finalità previste dall'art. 137-bis della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dall'art. 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento

è autorizzata la spesa complessiva di € 300.000 suddivisa in ragione di € 150.000 per l'anno 2017 e di € 150.000 per l'anno 2018 a valere sulla missione n. 7 (turismo), programma n. 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo n. 2 (spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

14. Agli oneri complessivi di € 9.370.000 suddivisi in ragione di € 4.910.000 per l'anno 2017 e di € 4.460.000 per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della missione 7 (turismo), programma 1 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

15. All'onere di complessivi € 8.600.000, suddiviso in ragione di € 4.100.000 per l'anno 2017 e di € 4.500.000 per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di complessivi € 5.800.000, suddivisi in ragione di € 2.700.000 per l'anno 2017 e di € 3.100.000 per l'anno 2018 dalla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, PMI e artigianato) titolo 2 (spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di complessivi € 2.800.000, suddivisi in ragione di € 1.400.000 per l'anno 2017 e di € 1.400.000 per l'anno 2018 dalla missione 9 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 2 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale) titolo 2 (spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

16. All'onere complessivo di € 140.000 suddiviso in ragione di € 70.000 per l'anno 2017 e di € 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della missione 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 1 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 109.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della regione.

Trieste, 9 dicembre 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00068



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2016, n. 85.

**Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 21 dicembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'art. 30;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, per il quale le regioni determinano con proprie leggi l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative non riservate allo Stato, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'art. 9, comma 5-*quinquies*, secondo cui compete alla regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'art. 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'art. 4, secondo il quale le regioni possono:

adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;

promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;

promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;

promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.A» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014»);

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 41 (Proroga del subentro della regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della città metropolitana. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015);

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;



CONSIDERATO  
quanto segue:

1. La legge regionale n. 22/2015, in attuazione della legge n. 56/2014, ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della regione in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;

2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la legge regionale n. 22/2015 ha previsto il subentro della regione dal 1° gennaio 2016 limitatamente alla Provincia di Grosseto;

3. Per quanto concerne la stessa materia, l'art. 10-*bis* della legge regionale n. 22/2015 ha disciplinato il subentro della regione nelle quote delle società aventi il requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale relativamente all'esercizio della funzione e le maggioranze richiesti dall'art. 10, comma 14, della medesima legge regionale n. 22/2015;

4. La legge regionale n. 41/2016 ha inoltre previsto che il subentro della regione nelle funzioni relative al controllo degli impianti termici decorra dal 1° gennaio 2017, ferma restando la possibilità di un subentro anticipato nelle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, qualora per le società dalle stesse partecipate siano riscontrati i requisiti previsti dalla legge regionale n. 22/2015, ed, in particolare, quelli di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale n. 22/2015;

5. È necessario procedere ad integrare e modificare la legge regionale n. 39/2005, la legge regionale n. 87/2009 e la legge regionale n. 22/2015, ciascuna per quanto esplicitato nei punti 6, 7 e 8;

Con riferimento alle norme di cui al capo I (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39):

6. In attuazione dei principi di adeguatezza e di semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che la regione proceda al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, svolgendo in modo uniforme l'attività su tutto il territorio toscano e riconducendo la stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017, anche in considerazione del medesimo obiettivo fissato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2016, approvato con deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

7. È necessario superare il modello esistente che prevede lo svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici da parte della regione e dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di scala nella gestione delle funzioni, nonché per attuare le già evidenziate esigenze di semplificazione;

8. È inoltre necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2-*ter*, dall'art. 4, comma 1-*bis*, e dall'art. 9 del decreto legislativo n. 192/2005, alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, che renda conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica

emessi con un sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi;

9. È necessario attuare le finalità di cui ai punti 7 e 8 in modo coordinato, anche mediante la creazione di programmi informatici per la gestione dei rapporti di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica al fine di provvedere:

a) allo sviluppo del sistema informativo di cui all'art. 23-*ter* della legge regionale n. 39/2005;

b) alla gestione delle procedure di accreditamento dei soggetti certificatori;

c) al monitoraggio delle procedure di registrazione obbligatoria degli Attestati di prestazione energetica (APE) emessi dai soggetti certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori nel sistema informativo;

d) alla elaborazione dei relativi dati, ai fini del costante aggiornamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

Con riferimento alle norme di cui al capo II (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87):

10. Occorre attuare un processo di razionalizzazione delle società partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), facendo confluire in un'unica società le attività di controllo degli impianti termici e le attività relative alla certificazione energetica degli edifici;

11. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, a seguito del riordino delle partecipazioni societarie, e comunque a far data dal 1° gennaio 2018, è opportuno che la regione si avvalga della Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., società in house interamente partecipata, disciplinata dalla legge regionale n. 87/2009, che già svolge servizi strumentali alle attività della regione in materia di rifiuti e di bonifiche;

12. Ai fini indicati nel punto 11, è necessario modificare l'oggetto sociale della società ARRR, per consentire alla stessa di svolgere le funzioni afferenti all'uso razionale dell'energia, compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed, in particolare, il controllo degli impianti termici e l'efficienza energetica degli edifici;

13. È necessario adeguare la legge regionale n. 87/2009, in attuazione della legge regionale n. 22/2015, eliminando il riferimento alla possibile partecipazione delle amministrazioni provinciali alla compagine societaria, ormai priva di presupposto normativo e funzionale;

Con riferimento alle norme di cui al capo III (Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22):

14. È opportuno differire al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'art. 10-*bis*, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, termine entro il quale la giunta regionale individua le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato i requisiti di cui all'art. 10, comma 4, della medesima legge regionale;



Con riferimento alle norme di cui al capo IV (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali):

15. È necessario dettare una specifica disciplina transitoria per regolare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, da parte della regione, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017;

16. È necessario prevedere che, nelle more della costituzione di un'unica società ai sensi del punto 10, la regione assicuri il coordinamento delle attività delle società energetiche oggetto di riordino, anche avvalendosi di ARRR S.p.A.;

17. È necessario rafforzare l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un'incidenza del 70 per cento rispetto al totale delle emissioni di PM 10;

18. L'attività di verifica e controllo degli impianti termici incide in maniera diretta sulle emissioni inquinanti di cui al punto 17 ed appare, allo stato attuale, disomogenea sul territorio regionale;

19. Ai fini di cui al punto 17, in sede di prima applicazione e per le annualità 2017 e 2018, è opportuno stabilire un tetto massimo al contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 9, comma 4, del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-*sexies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt;

20. Considerata la necessità di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 6 e 7 a far data dal 1° gennaio 2017, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

#### Art. 1.

*Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2005*

1. La lettera *h-bis*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

«*h-bis*) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di

climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 23-*sexies*, comma 1, lettera *e*)».

2. Dopo la lettera *h-bis*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2015 sono inserite le seguenti:

«*h-ter*) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni;

*h-quater*) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l'archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;

*h-quinquies*) applica le sanzioni di cui all'art. 23-*quinquies*, comma 1».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1.bis. A decorrere dalla data indicata all'art. 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali n. 39/2005, n. 87/2009 e n. 22/2015), la regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *h*) e *h-quater*, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere *h-bis*) e *h-ter*)».

#### Art. 2.

*Ridefinizione delle funzioni dei comuni.  
Modifiche all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 3-*ter* della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

2. Nell'alea del comma 2 dell'art. 3-*ter* della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni».


3. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 3-*ter* della legge regionale n. 39/2005, è sostituita dalla seguente:

«*e*) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'art. 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico».

4. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 3-*ter* è inserita la seguente:

«*e-bis*) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'art. 23-*bis*, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica».

5. Le lettere *f*) e *g*) del comma 2 dell'art. 3-*ter* della legge regionale n. 39/2005 sono abrogate.



## Art. 3.

*Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 39/2005*

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici). — 1. La regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.

2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell'ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.

3. La regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'art. 23-quater.».

## Art. 4.

*Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico). — 1. Gli interventi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2. Nei casi di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 192/2005, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

3. Con il regolamento di cui all'art. 23-sexies, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 192/2005, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.

4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.».

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23-bis della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis (Attestato di prestazione energetica). — 1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.

2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter.

3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 192/2005, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.

4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.».

## Art. 6.


*Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-ter (Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica). — 1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'art. 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 55 della legge regionale n. 65/2014.

2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all'art. 22-bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e regione.

3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla regione le informazioni



relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.

4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").».

#### Art. 7.

*Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'art. 23-quater della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23-quater della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-quater (*Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica*). — 1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la regione assicura l'accesso:

- a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
- b) ai soggetti certificatori di cui all'art. 22-bis;
- c) ai manutentori degli impianti termici;
- d) agli organismi ispettori di cui all'art. 22-bis;
- e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
- f) ai comuni e alle unioni dei comuni.

2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla legge regionale n. 1/2004.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.».

#### Art. 8.

*Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'art. 23-quinquies della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23-quinquies della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-quinquies (*Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici*). — 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'art. 23-sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio

al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.

3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter.

4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 192/2005 e dall'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).».

#### Art. 9.

*Regolamento regionale. Sostituzione dell'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005*

1. L'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-sexies (*Regolamento regionale*). — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:

a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;


b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 192/2005;

c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 192/2005;

d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;

e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere h-bis) e h-ter), nel rispetto di quanto previsto legge regionale n. 81/2000;

f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'art. 23-ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.».



## Art. 10.

*Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005*

1. La rubrica dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è sostituita dalla seguente: «Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici».

2. Al comma 1 dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005, le parole: «di competenza regionale» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 192/2005 e dall'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19), con deliberazione della giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.»

4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Con la deliberazione di cui al comma 1-bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'art. 23-quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.»

5. Dopo il comma 1-ter dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della giunta regionale di cui allo stesso comma 1.»

6. Dopo il comma 1-quater dell'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Il contributo di cui al comma 1-bis e gli oneri di cui al comma 1-ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della giunta regionale di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»

## Art. 11.

*Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'art. 23-octies nella legge regionale n. 39/2005*

1. Dopo l'art. 23-septies della legge regionale n. 39/2005 è inserito il seguente:

«Art. 23-octies (Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica). — 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).»

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2005*

1. Il comma 2-ter dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2005 è abrogato.

2. Il comma 2-quinquies dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all'art. 23-septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "Entrate Extratributarie" del bilancio di previsione 2016-2018.»

3. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«2-sexies. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'art. 3, comma 1, lettera h-bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", programma 01 "Fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti".»

4. Dopo il comma 2-sexies dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«2-septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2-sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:


anno 2017

in aumento tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "Entrate extratributarie" per euro 7.122.671,07;

in diminuzione missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" per euro 1.877.328,93;

in aumento missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", programma 01 "Fonti energetiche", titolo 1 "Spese correnti" per euro 9.000.000,00;

anno 2018



in aumento tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;

in diminuzione missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;

in aumento missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, programma 01 “Fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.»

5. Dopo il comma 2-septies dell’art. 40 della legge regionale n. 39/2005 è aggiunto il seguente:

«2-octies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

### Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 87 (TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A» NELLA SOCIETÀ «AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A» A CAPITALE SOCIALE PUBBLICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25)

#### Art. 13.

*Oggetto della legge. Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale n. 87/2009*

1. L’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Oggetto della legge). — 1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della regione e degli enti pubblici di cui all’art. 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.»

#### Art. 14.

*Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all’art. 2 della legge regionale n. 87/2009*

1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre alla regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007).»

2. Il comma 4 dell’art. 2 della legge regionale n. 87/2009 è abrogato.

3. Il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.»

#### Art. 15.

*Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 87/2009*

1. L’art. 5 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Oggetto sociale). — 1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:

a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:

1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;

2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;

3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:

1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;

2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;


3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;

4) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;

c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;

d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell’efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;

e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell’andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l’analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;



f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo "Sportello informambiente";

g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;

h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;

l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 25/1998;

m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22-bis della legge regionale n. 39/2005;

o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera h-ter) della legge regionale n. 39/2005, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;

p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera h-bis) della legge regionale n. 39/2005;

q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

r) supporto alla regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;

s) promozione dell'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;

t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell'edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;

u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;

v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;

z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.

2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.»

#### Art. 16.

##### *Organi amministrativi. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 87/2009*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Organi amministrativi*). — 1. L'organo amministrativo della società:

a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016;

b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).».

#### Art. 17.

##### *Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 87/2009*

1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 87/2009 è abrogato.

#### Art. 18.

##### *Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 87/2009*


1. I commi 3, 4, 6 e 7, dell'art. 12 della legge regionale n. 87/2009 sono abrogati.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 87/2009*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 87/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Norma finanziaria*). — 1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'art. 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.».



*Capo III*

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL RIORDINO DELLE SOCIETÀ ENERGETICHE DELLE PROVINCE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 «DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI». MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 32/2002, N. 67/2003, N. 41/2005, N. 68/2011, N. 65/2014»)

## Art. 20.

*Differimento del termine. Modifiche all'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015*

1. Al comma 5 dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014»), le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

*Capo IV*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ENTRATA IN VIGORE

## Art. 21.

*Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici e di attestati di prestazione energetica*

1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.

2. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3-ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), abrogata dall'art. 2, comma 5 della presente legge, sino alla data del 31 dicembre 2016.

## Art. 22.

*Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica*

1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.

2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 non ancora effettuati alla data del 31 dicembre 2016, sono trasferite alla regione.

3. I contratti in corso di validità con soggetto affidatario delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, individuato mediante gara ad evidenza pubblica, continuano ad essere gestiti sul territorio di competenza dall'ente sottoscrittore sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, con responsabilità ed oneri esclusivamente a suo carico.

4. Al fine di assicurare l'uniformità della funzione su tutto il territorio regionale e la messa a regime del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005, gli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, applicano il contributo nella misura stabilita dalla deliberazione della giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 3. La differenza tra il contributo dovuto ai sensi dell'art. 26, comma 3, e quello deliberato dagli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, è corrisposta alla regione secondo modalità disposte con deliberazione della giunta regionale.

5. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui all'art. 3-ter, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 39/2005, abrogata dall'art. 2, comma 5, della presente legge, sino alla data del 31 dicembre 2016.

6. Qualora i comuni non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi del comma 2, la regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

## Art. 23.

*Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l'accesso a tutti i dati relativi agli impianti termici in loro possesso, al fine del trasferimento di tali dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.

## Art. 24.

*Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la regione è subentrata*

1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014»).

2. Il piano di razionalizzazione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la regione è subentrata ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015, confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2017.

3. Fino al 31 dicembre 2017 la regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a.



## Art. 25.

*Clausola valutativa*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:

a) i dati su base provinciale relativi al costo medio del bollino, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;

b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;

c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2005.

2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:

a) i dati relativi al costo del bollino, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell'anno precedente a quello della relazione;

b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all'anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).

## Art. 26.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 23-sexies della legge regionale n. 39/2005, si applicano:

a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 192/2005;

b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 6, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 192/2005;

c) in materia di vigilanza, controllo sugli impianti termici e applicazione delle relative sanzioni, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), per quanto compatibili con la presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23-sexies, lettera d), della legge regionale n. 39/2005, i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 9, comma 4 del decreto del presidente della giunta regionale n. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con

generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt, sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali:

a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale n. 25/R/2015;

b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 23-septies, comma 1, della legge regionale n. 39/2005, per le annualità 2017 e 2018, il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'art. 9, commi 2 e 4, del decreto del presidente della giunta regionale n. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, è stabilito con deliberazione della giunta regionale, in misura non superiore a euro 20,00.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) e h)-quater, della legge regionale n. 39/2005, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all'art. 3, comma 1, lettere h-bis) e h-ter), della stessa legge regionale n. 39/2005, la regione si avvale di ARRR s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2018.

## Art. 27.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla legge regionale n. 39/2005, si applicano in materia di efficienza energetica in edilizia le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. Le deliberazioni adottate dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2016.

(Omissis).

17R00032





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 7 1 5 \*

€ 3,00

